

Sentenza: 2 Marzo 2007, n. 58

Materia: servizio civile

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: violazione del principio di leale collaborazione, violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 Cost., artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Ricorrente: Regione Valle d'Aosta

Oggetto: circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La Regione Valle d'Aosta propone ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato a seguito dell'emanazione da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - della circolare n. 2 del 2 febbraio 2006 avente ad oggetto "norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale".

In via generale la Regione evidenzia che il sistema del servizio civile, delineato dal D. Lgs. n. 77/2002 (disciplina del servizio civile nazionale) è improntato al principio della leale collaborazione tra enti.

Infatti, pur afferendo alla materia "difesa della Patria" (esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 co. 2 Cost), esso coinvolge anche ambiti di competenza regionale (es. assistenza sociale e sanitaria, protezione civile, valorizzazione dei beni culturali e ambientali etc.). Da qui la rilevanza del principio richiamato e la necessità di salvaguardare le prerogative regionali in materia.

Assume inoltre la violazione delle attribuzioni costituzionali ad essa riservate dallo Statuto speciale (articoli 2, 3 e 4) e da numerose disposizioni della Costituzione (articoli 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 )

In particolare la ricorrente censura il paragrafo 2 della richiamata circolare nella parte in cui stabilisce che le Regioni "non possono essere accreditate, non possono essere sede di attuazione di progetto, essere soggetti di accordi di partenariato ed iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale" degli enti di servizio civile.

La Regione ritiene che in tal modo lo Stato abbia violato l'intesa raggiunta in data 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni, avente ad oggetto il protocollo relativo alle modalità di attuazione della disciplina sul servizio civile (contenuta nel D. Lgs. n. 77/2002).

Infatti, secondo la Regione, la circolare - nella parte oggetto di contestazione - reintroduce un divieto che - su richiesta delle Regioni - era stato invece espressamente espunto dal protocollo.

La difesa dello Stato resiste assumendo che la materia del servizio civile è di competenza esclusiva ex art. 117 comma 2 lett. d) in quanto rientrante nella "difesa", essendo il servizio civile qualificato espressamente dal legislatore come modalità concorrente ed alternativa per la difesa dello Stato, da attuarsi con mezzi e attività non militari.

Contesta inoltre il richiamo al principio di leale collaborazione, assumendo che esso opera nell'ambito della riconosciuta possibilità per le Regioni di istituire un autonomo servizio civile volontario nel proprio ambito territoriale. Mentre nel caso di specie si tratta di un intervento normativo relativo alla disciplina del servizio civile nazionale, oggetto di competenza esclusiva.

Afferma infine che lo stralcio deciso in sede di intesa non implicava l'automatico riconoscimento ed ammissione del diritto delle Regioni di accreditarsi, ma aveva solo lo scopo di rinviare la definizione della questione a successivi provvedimenti. Cosicché la circolare in contestazione risulta in linea con l'intesa e rispettosa delle competenze statali, senza lesione delle prerogative regionali.

In sede di decisione, La Corte procede all'esame della censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, ritenuta prioritaria dal punto di vista logico ed assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso proposti.

Richiamando il proprio costante orientamento la Corte ricorda che il principio di leale collaborazione opera ogniqualvolta vi sia connessione tra le funzioni attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una netta separazione delle competenze. In tal caso occorre addivenire a forme di esercizio delle funzioni tali da consentire che siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti.

Tale è il caso del servizio civile, in quanto il legislatore ha allocato le funzioni amministrative sia a livello centrale (con l'Ufficio nazionale per il servizio civile) che regionale.

La Corte precisa inoltre, sempre richiamandosi a quanto già affermato in precedenti pronunce, che se gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, il concreto svolgimento del servizio investe ambiti di attività (assistenza sociale, protezione civile, tutela dell'ambiente) che possono rientrare nella

competenza di soggetti diversi dallo Stato ed in particolare di Regioni ed enti locali.

Pertanto, quando il compimento delle attività attraverso le quali si svolge il servizio civile ricade in ambiti di competenza di soggetti diversi dallo Stato, l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti dovrà essere improntato al principio di leale collaborazione garantendo la partecipazione dei diversi livelli di governo ed adeguate forme di cooperazione.

Gli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni, costituiscono, secondo la Corte, lo strumento principe per conciliare le diverse esigenze, unitarie e di autonomia. Pertanto la leale collaborazione - anche nella sua minimale accezione - che si realizza con tale modalità impone alle parti di tener fede agli impegni assunti in sede di Conferenza.

Ciò posto, la circolare del 2 febbraio - nella parte contestata - reintroduce il divieto di accreditamento, in palese contrasto con il contenuto dell'intesa precedentemente raggiunta, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione tra i diversi enti interessati.

Da qui la violazione del principio di leale collaborazione, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento parziale della circolare impugnata.